

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 17/02/2004 n. 631  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

E' illegittimo l'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione (della quale solo la Commissione giudicatrice e l'Ufficio appalti possono, seppure a diverso titolo, considerarsi organi) della verifica dell'anomalia e, in definitiva, della stessa aggiudicazione dell'appalto. Se, infatti, legittimamente la stazione appaltante può prevedere che la Commissione di gara o l'Ufficio appalti siano coadiuvati da un apposito staff tecnico per la fase di verifica delle giustificazioni (non riscontrandosi nell'ordinamento alcuna norma che osti a tale assetto), è comunque necessario, ai fini della legittimità delle successive determinazioni, che l'attività di tale staff si connoti per il suo carattere istruttorio, preparatorio e meramente strumentale e non si risolva invece in valutazioni tecnico-discrezionali definitive, venendo a mancare, in tale caso, il necessario momento di "riappropriazione" dell'esercizio della competenza (con l'esame, discussione ed approvazione della proposta) da parte degli organi cui la stessa indefettibilmente spetta.